



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER OPERATORI IDRAULICO-FORESTALI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ presso l'Ufficio Foreste nella sede della Comunità Montana "Vallo di Diano" – Via Vascella, n. 1 - 84034 Padula (SA)

TRA

la Comunità Montana "Vallo di Diano" - C.F.: 83002020655, di seguito indicata anche come "ente o committente", rappresentata dal Dott. Donato Natiello, nato a Polla (SA) il 25/01/1964, il quale interviene nel presente atto quale Responsabile dell'Area Agrario-Forestale dell'Ente,

E

Il sig. _____, nato a _____ e residente in _____ via _____, C.F. _____, in qualità di titolare dell'impresa _____, P. IVA _____, di seguito indicato "affidatario".

Premesso che:

- ✓ con Delibera di G.C. n. 46 del 21/05/2024 è stato disposto di provvedere di avvalersi di unità lavorative di personale forestale specializzato a tempo determinato di operatori idraulico-forestali da impiegare nel servizio annuale AIB, mediante l'affidamento a terzi del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ con determina _____ è stata disposta l'affidamento della prestazione in oggetto all'affidatario sopra riportato;

Considerato che occorre procedere alla stipula dell'incarico conferito a mezzo di atto formale;

Per quanto sopra **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 30 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015, a favore della Comunità Montana "Vallo di Diano", per lo svolgimento delle attività ascrivibili ai profili indicati al comma seguente, da impiegare nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi (AIB) e, in genere, negli interventi di forestazione, difesa del suolo, bonifica montana e servizi di prevenzione AIB.



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

Specificamente, con riferimento alla classificazione prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo verrà impiegato per il reperimento unità lavorative in possesso del profilo: “operatore idraulico-forestale professionale specializzato, da adibire al servizio antincendio boschivo – Livello 4/Operai specializzati/parametro 116” e/o equivalenti (a giudizio insindacabile della Comunità Montana).

Il fabbisogno di personale somministrato, espresso in ore, è stato stimato in 12.168 ore, per l'intera durata del contratto e così dettagliato:

Anno	N°	Ore/giorno	Giorni	Totale ore annue
2024	16	6,5	51	5.304
2025	16	6,5	66	6.864
Totale				12.168

Si prevede, inoltre, una opzione di proroga per l'annualità 2026, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023, per un fabbisogno supplementare pari a 6.864 ore.

L'anzidetta stima ha carattere presuntivo, in funzione del calcolo dell'importo a base di gara, mentre il valore a consuntivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, sia l'attività di gestione del personale medesimo.

Il personale somministrato dovrà essere in possesso di certificato di qualificazione professionale, rilasciato da una Regione italiana, per i residenti in Italia, o da analogo organismo, per i residenti in altro Stato dell'Unione Europea. In alternativa, potranno essere riconosciute qualifiche conseguite a seguito di pregresse esperienze lavorative secondo l'art. 8, comma 4, del CCNL, debitamente documentata mediante attestato di qualifica rilasciato dal precedente datore di lavoro. Le qualificazioni dovranno essere riferite e riconducibili al profilo di operatore idraulico-forestale professionale specializzato richiesto nel presente bando, con particolare riferimento ad attività antincendio boschivo.

Il personale svolgerà servizio presso i nuclei operativi antincendio boschivo (NOED), ubicati a Padula e San Rufo, con attività di servizio antincendio che interesserà i 15 comuni della Comunità Montana nel periodo ordinario di operatività del servizio antincendio (luglio-settembre), salvo eventuali modifiche in caso di necessità.

La Comunità Montana si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere autonomamente a reperire il personale oggetto del presente appalto anche con modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo.

Il personale sarà adibito alla lotta attiva agli incendi boschivi mediante le attività di verifica,



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

spegnimento da terra e nella successiva attività di bonifica.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è direttamente connesso al servizio AIB gestito della Comunità Montana Vallo di Diano, valido per le annualità 2024 e 2025. Si prevede, inoltre, una opzione di proroga per l'annualità 2026, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023.

L'Agenzia aggiudicataria sarà impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto originario, in tal caso, non potrà vantare diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere, e sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a quelli più favorevoli per la stazione appaltante eventualmente sopravvenuti o concordati.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale di anni due, è stato stimato in complessivi **€ 235.596,82**, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero ed escluso IVA al 22% per il margine di agenzia, che risulta così determinato:

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di fornitura di personale	79620000-6	P	
Importo manodopera, anno 2024, non soggetto a ribasso [manodopera (5.304 x 15,92) = € 84.439,68 + indennità varie (5.304 x 1,85) € 9.812,40]				€ 94.252,08
Importo manodopera, anno 2025, non soggetto a ribasso [manodopera (6.864 x 15,92) = € 109.274,88 + indennità varie (6.864 x 1,85) = € 12.698,40]				€ 121.973,28
Margine di agenzia soggetto a ribasso: [(10% su € 84.439,68) + (10% su € 109.274,88)]				€ 19.371,46
Importo a base di gara:				€ 235.596,82

E' prevista opzione di proroga di ulteriori anni uno per l'annualità 2026 del valore presunto di € 132.900,76 (€ 109.274,88 per manodopera + € 12.698,40 per indennità accessorie + € 10.927,94 per margine Agenzia, oltre IVA al 22%).

Si stabilisce che il servizio sarà attivato solo a seguito degli effettivi stanziamenti annuali regionali, con la espressa previsione nel bando di gara che l'operatore partecipante è consapevole che le diverse annualità saranno avviate solo ed esclusivamente ad avvenuta concretizzazione dei diversi finanziamenti regionali e previa formalizzazione degli impegni di spesa, per mezzo di specifici e separati provvedimenti, senza che alcun onere aggiuntivo sarà dovuto al medesimo in caso di mancato avvio del servizio.

Il valore a consuntivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 120, comma 9,



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

del Codice, di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto.

L'importo complessivo costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta ed erogata.

La Comunità Montana, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere o rimodulare il contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Non è altresì vincolante, per la Comunità Montana, né il numero di ore e né il numero di personale selezionato, ipotizzati al solo fine di definire il valore presunto del servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La Comunità Montana si obbliga a corrispondere all'affidatario, per ogni ora di lavoro effettuata dal personale somministrato, la tariffa oraria pari a **€ 15,92/ora**, corrispondente al costo orario, non soggetto ad IVA, previsto per il profilo individuato sulla base del CCNL e del Contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale vigenti, come di seguito specificato:

Rif	Voce	Operaio IV livello (art. 49 CCNL – parametro 116)
A	Retribuzione oraria	
1	Minimo contrattuale	€ 8,5900
2	Salario integrativo regionale	€ 1,2300
3	3° elemento	€ 3,0796
	Totale A	€ 12,8996
B	Oneri previdenziali e assistenziali	
1	INPS (12,19% Di A)	€ 1,5725
2	TFR Fondo INPS (9,15% di A1+A2)	€ 0,8985
3	FORMATEMP (4% di A)	€ 0,5160
4	E.BI.TEMP. (0,2% di A)	€ 0,0258
	Totale B	€ 3,0128
	Costo effettivo orario (A+B)	€ 15,9123
	COSTO ORARIO ARROTONDATO	€ 15,92



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

L'Amministrazione si obbliga, quindi, a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal personale somministrato, l'anzidetta tariffa oraria, che comprende il costo orario previsto per il profilo richiesto, sulla base del CCNL e del CIRL vigenti, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dalla sottoscrizione di successivi contratti collettivi di riferimento, oltre al Margine di Agenzia orario, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, e dell'IVA al 22% sulla parte imponibile.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato. Lo stesso, si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'operatore economico aggiudicatario.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 non sussistendo rischi da interferenze nell'esecuzione dell'appalto.

L'Utile di Agenzia orario indicato in offerta, al netto del ribasso offerto, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza dell'Agenzia; esso è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto d'appalto.

Oltre ai costi sopra indicati, saranno corrisposti all'affidatario unicamente le indennità contrattuali previste dal CCNL e/o dal CIRL, per il personale antincendio (lavoro festivo, lavoro straordinario, indennità antincendio e indennità di reperibilità), eventualmente spettanti agli addetti solo in ragione dell'effettivo espletamento delle attività per le quali tali indennità sono contemplate dagli anzidetti CCNL e CIRL e che, comunque, saranno riconosciute all'Agenzia se preventivamente autorizzate dalla Comunità Montana. Tale costo risulta determinato pari a **€ 1,85/ora**.

Il corrispettivo economico riconosciuto all'affidatario ricomprende e compensa tutte le attività richieste, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ricerca e selezione del personale;
- b) retribuzione lorda dei lavoratori, inclusa nel costo orario come sopra dettagliato;
- c) oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- d) quota assicurativa INAIL (inclusa anella tariffazione INPS per i lavoratori agricoli);
- e) accantonamento e corresponsione del trattamento di fine rapporto;
- f) attività di formazione FORMATEMP;
- g) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- h) controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
- i) quote da destinare a fondi vari (quali ENBILAIF - E.BI.TEMP);
- j) servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
- k) rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore somministrato e previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario base, oltre alle eventuali voci di cui sopra, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi elettorali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

151 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., ecc.) risultano già comprese nella quantificazione diretta oraria per ciascun livello e/o sono ricomprese nell’ambito del 3° elemento e, comunque, rientrano nel rischio d’impresa dell’operatore.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

L’affidatario all’atto della stipula del presente contratto comunica il nominativo del Responsabile del Contratto nella persona di: _____.

Per ognuna delle annualità previste, previa adozione dello specifico provvedimento di impegno di spesa, l’affidatario, a seguito di specifica richiesta dell’ente, entro il termine di 10 giorni lavorativi dovrà selezionare le unità richieste, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa di riferimento, e attivare i relativi contratti di somministrazione.

Resta di esclusiva responsabilità dell’affidatario la selezione e l’individuazione del personale somministrato.

La Comunità Montana si riserva la facoltà di modificare l’elenco dei candidati selezionati e/o di accettare una lista con un numero di candidati diversi dal numero fissato.

L’affidatario si impegna, su richiesta della Comunità Montana, a sottoscrivere il presente contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Su richiesta della Comunità Montana, l’affidatario si impegna a indicare nuovi nominativi in caso di sostituzione di lavoratori cessati dal servizio per varie motivazioni (dimissioni volontarie, licenziamenti per giusta causa, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Qualora i termini suddetti non venissero rispettati, la Comunità Montana potrà ricorrere all’applicazione delle penali di cui al successivo specifico articolo.

La Comunità Montana, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e delle norme disciplinanti i propri servizi, ove si utilizzi personale somministrato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia affidataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il personale somministrato sarà soggetto, al pari dei dipendenti della Comunità Montana, alle disposizioni interne in ordine all’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle norme del CCNL e del CIRL e delle disposizioni di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato; deve, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e pieno rispetto della dignità dell’utenza.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario è obbligato a:

- ✓ verificare i necessari requisiti professionali dei candidati da selezionare, nel rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento al certificato di qualificazione professionale;



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

- ✓ redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, il contratto di lavoro subordinato individuale, con le caratteristiche previste nell'art. 21 del D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. e nell'art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, a corrispondere agli stessi la retribuzione dovuta, nonché ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge ed a provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta.

La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia per i lavoratori somministrati è quella prevista per il settore del lavoro agricolo (D. Lgs. n. 146/97 e ss.mm.ii.), nelle aliquote vigenti nel tempo. Risultano al riguardo applicabili ai lavoratori somministrati alla Comunità Montana le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, previste per i territori “Particolarmente svantaggiati (ex Montani)”, nella misura agevolata del 75% e con aliquota applicata al 25% (Zona tariffaria Cod. 05), in cui ricadono le zone d'intervento.

Il personale fornito dovrà essere opportunamente istruito e formato, a cura dell'Agenzia, secondo le modalità da essa indicate nella propria offerta tecnica, in modo da garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Comunità Montana.

L'affidatario, inoltre, si impegna, inoltre, a:

- ✓ selezionare il personale sulla base di pregresse esperienze, con particolare riferimento ad attività legate al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- ✓ utilizzare dispositivi informatici per la rilevazione delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro che dovranno essere rese disponibili alla Comunità Montana, insieme al riepilogo mensile delle presenze del lavoratore; tale prestazione potrà essere sostituita in caso di dispositivi informatici in uso alla Comunità Montana per la rilevazione delle presenze del proprio personale di cantiere;
- ✓ fornire, su richiesta della Comunità Montana, un esemplare di tutte le buste paga dei lavoratori somministrati, oltre alle denunce ed ai versamenti dei contributi previdenziali, al fine di consentire l'accertamento della regolarità degli inquadramenti, delle retribuzioni e delle contribuzioni denunciate e versate. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rapporti con INAIL relativi alle pratiche di infortunio e/o di malattia professionale;
- ✓ corrispondere il pagamento agli lavoratori somministrati della retribuzione loro dovuta in base al corrispondente livello di inquadramento, entro il giorno 20 del mese successivo alla prestazione, nonché alla denuncia ed al successivo pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, entro i termini stabiliti dagli Enti/Istituti per legge;
- ✓ controllare lo stato del personale da avviare dei carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o, comunque, con qualsivoglia caratteristica incompatibile con i servizi di cui al presente capitolato;
- ✓ assicurare l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., anche su segnalazione della Comunità Montana committente, mediante la comunicazione tempestiva degli elementi oggetto della contestazione.



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

ART. 7 – OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ MONTANA

La Comunità Montana committente agisce in qualità di ente utilizzatore e s’impegna a corrispondere all’affidatario gli oneri retributivi e previdenziali, nella misura determinata nell’offerta, per il servizio effettivamente reso da parte dei singoli lavoratori somministrati, i quali devono operare nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo della stessa Comunità Montana.

La Comunità Montana risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro somministrato nello svolgimento delle mansioni cui è adibito in forza del contratto. La Comunità Montana committente agirà in rivalsa sull’affidatario qualora i danni subiti siano ascrivibili ad inadempimenti dello stesso e/o a colpa del lavoratore somministrato, e riferibili agli obblighi del presente capitolato, del contratto d'appalto, del disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente in materia di somministrazione di lavoro temporaneo.

ART 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario ha provveduto a costituire idonea garanzia definitiva, nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 117 del D. Lgs 36/2023, a mezzo di

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Comunità Montana, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;
- c) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Comunità Montana avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle penali.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi anche per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Comunità Montana; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Il pagamento della rata di saldo, una per ognuno degli anni previsti, in conformità all’art. 117, comma 9, del D. Lgs 36/2023 risulta subordinato alla costituzione di una cauzione o di una



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi e assistenziali denunciati nei DMAG e/o altre denunce contributive, ma non ancora pagati, acquisita la quale la Comunità Montana disporrà lo svincolo della garanzia in questione.

ART. 9 - PENALI

Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore della Comunità Montana, l'affidatario sarà comunque soggetto, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari. In caso di contestazione, l'affidatario dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Comunità Montana nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, ad insindacabile giudizio della Comunità Montana, sarà applicata una penalità d'importo variabile, fra un minimo di € 200,00 ed un massimo € 5.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, ritardo o difformità riscontrata.

Sono considerate gravi inadempienze, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio;
- b) l'impiego di un numero di operatori insufficiente, rispetto alle richieste di somministrazione;
- c) il mancato pagamento delle retribuzioni mensili ai lavoratori somministrati, ovvero il pagamento ritardato per un periodo superiore a 10 giorni oltre il termine sopra indicato;
- d) la mancata eliminazione degli inconvenienti riscontrati dopo la formale segnalazione da parte della Comunità Montana.

La Comunità Montana, per l'applicazione delle penali, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione medesima, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa, la Comunità Montana potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso, l'appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penalità, inoltre, non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà della Comunità Montana di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1453 del Codice civile, per inadempimento grave o reiterato dell'affidatario del servizio, rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, ed inoltre, nei casi di cui all'art. 106, comma 1, del Codice.

La Comunità Montana dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa, da inviarsi mediante posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) rifiuto di sottostare alle penalità, ovvero applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal medesimo articolo;
- c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, ovvero, violazione delle norme sulla sicurezza;
- d) decadenza dell'appaltatore dall'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o avere reso dichiarazione mendaci;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- f) provvedimento definitivo a carico dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, del Codice;
- g) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- h) grave danno all'immagine della Comunità Montana;
- i) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto, di cessione del contratto e/o di quelle in materia di trattamento dei dati personali;
- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione la Comunità Montana procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

La Comunità Montana risolverà il contratto con l'affidatario nel caso di riorganizzazione dell'Ente con assunzione di nuovo personale a tempo determinato e/o indeterminato o nel caso di sopravvenuti vincoli normativi che limitano la spesa dei contratti flessibili. In tal caso il preavviso sarà di giorni 20 e la risoluzione avverrà senza alcun indennizzo in favore dell'affidatario.

Art. 11 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO

Il recesso del contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita ai sensi dell'articolo 8 fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Lagonegro (PZ).

ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura elettronica, che dovranno contenere necessariamente i seguenti elementi:

- ✓ riferimento a contratto di lavoro, nominativo dell'operatore somministrato e livello di inquadramento;
- ✓ quantitativo delle ore fatturate nel mese di fatturazione per singolo lavoratore;
- ✓ costo orario;
- ✓ totale costo ore lavorate;
- ✓ margine di agenzia maturato sulle ore lavorate;
- ✓ indennità contrattuali eventuali;
- ✓ margine di agenzia maturato sulle indennità contrattuali eventuali;
- ✓ IVA sul margine di agenzia;
- ✓ totale fattura;
- ✓ dati relativi alle modalità di pagamento;
- ✓ CIG relativo al servizio;
- ✓ riferimento al contratto di appalto con relativo CUP.

Tutti i pagamenti sono altresì subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) e al rilascio da parte dell'affidatario delle dichiarazioni eventualmente previste.

I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione delle stesse. Qualora l'affidatario risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute all'affidatario gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Capitolato, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.

Per la presente gara l'affidatario deve dichiarare che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario o postale con indicazione dell'istituto bancario o sede postale, sul quale l'Ente accrediterà le liquidazioni degli acconti e della rata di saldo intestati a favore dell'affidatario. Devono, altresì, essere indicate eventuali persone delegate a operare sul conto corrente.



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'affidatario, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento in oggetto.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate o non ricevute e quindi rifiutate.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

ART. 14 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' concessa la facoltà del subappalto del servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa.

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all'Ente.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, comma 2, c.c. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte dell'affidatario neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dall'affidatario che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. L'inosservanza di tale divieto costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese all'Ente.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA

La Comunità Montana si riserva di recedere dal contratto in essere per sopravvenute ragioni, insindacabili da parte dell'Agenzia, con particolare riferimento alle assegnazioni annuali da parte della Regione Campania.

Il recesso si esercita con preavviso di almeno 20 giorni e non comporta il pagamento da parte dell'Amministrazione di nessun indennizzo in favore dell'Agenzia, ma soltanto il pagamento della prestazione eseguita fino alla decorrenza del recesso.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legislazione vigente in materia ed alle norme del codice civile.



COMUNITÀ MONTANA “VALLO DI DIANO”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

AREA AGRARIO-FORESTALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile

L’Affidatario